



15 OTT. 2018

ATTO COSTITUTIVO

“AAPRA” Associazione Ammalati Pazienti Reumatici Autoimmuni

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)

In data, 10 ottobre 2018 a Torino in Via Alberto Nota, 7 c/o Studio del Carmine
si sono riunite le seguenti persone:

- Aquilina Salvatrice nata a Grotte (AG) il 07/05/1950 residente a Torino – Via Locana, 19 cittadina italiana codice fiscale QLNSVT50E47E209B
- Beucci Argeo nato a Gaeta (LT) il 13/01/1950 residente a Vinovo – Via De Gasperi, 33 cittadino italiano codice fiscale BCCRGA50A13D843Q
- Cardaci Roberto nato a Torino il 20/03/1955 residente a Chieri – Via Gramsci, 27 cittadino italiano codice fiscale CRDRRT55C20L219H
- Dogliani Monica nata a Fossano (CN) il 10/05/1968 residente a Torino – Via C. Bossi, 9 cittadina italiana codice fiscale DGLMNC68E50D742O
- Fuda Rosalba nata a Martone (RC) il 05/09/1946 residente ad Alpignano – Via Bellagarda, 25 cittadina italiana codice fiscale FDURLB46P45E993A
- Giannini Dolorosa nata a Venafro (IS) il 26/04/1946 residente a Torino – C.so Giambone, 46/13 cittadina italiana codice fiscale GNNDRS46H42L725F
- Paone Raffaele nato a Torino il 16/09/1958 residente a Torino – Via Carlo Bossi, 9 cittadino italiano codice fiscale PNARFL58P16L219G;

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 460/1997, l'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) avente la seguente denominazione:
“AAPRA” Associazione Ammalati Pazienti Reumatici Autoimmuni - ONLUS

ART. 2 L'associazione ha sede in: Torino via Alberto Nota, 7 c/o Studio del Carmine

ART. 3 L'associazione ha come scopo: assistenza sociale e socio-sanitaria

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata.

ART. 5 L'associazione ha come principi informatori, specificati nell'allegato Statuto che fa parte integrante del presente Atto costitutivo, l'esclusivo perseguimento di finalità di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore degli associati, il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione.

ART.6 I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il primo anno, a favore dell'Associazione sia stabilito in €10,00 (dieci) costituente il fondo sociale, mentre i contributi successivi saranno stabiliti dal Consiglio direttivo e ratificati dall' Assemblea Ordinaria dei soci.

ART.7 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio direttivo sia composto da sette componenti e nominano a farne parte, ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Presidente: PAONE RAFFAELE

Vice-Presidente: BEUCCI ARGEO

Segretario: AQUILINA SALVATRICE

Tesoriere: DOGLIANI MONICA

Consigliere: FUDA ROSALBA

Consigliere: GIANNINI DOLOROSA

Consigliere: CARDACI ROBERTO

ART. 8 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.



Firme

Sig.a Aquilina Salvatrice

Aquilina Salvatrice

Sig. Beucci Argeo

Beucci Argeo

Sig. Cardaci Roberto

Cardaci Roberto

Sig.a Dogliani Monica

Monica Dogliani

Sig.a Fuda Rosalba

Rosalba Fuda

Sig.a Giannini Dolorosa

Giannini Dolorosa

Sig. Paone Raffaele

Paone Raffaele

Torino, 10 ottobre 2018

15 OTT. 2018

Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Registrazione n. 305341
15 OTT. 2018
Serie 3 Cod. Trib. 108T
€ 200,00
IL DIRETTORE



[Handwritten signature]

5 OTT. 2018

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"AAPRA" Associazione Ammalati Pazienti Reumatici Autoimmuni
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

Costituzione, Denominazione e Sede

Art. 1. È costituita l'Associazione denominata "Associazione Ammalati Pazienti Reumatici Autoimmuni" Organizzazione non lucrativa di utilità sociale di seguito denominata anche "AAPRA" Onlus o "Associazione", i cui contenuti e struttura organizzativa sono improntati sui criteri della democraticità mirata ai principi espressi dall'art. 32 Costituzione Italiana. È un'associazione apartitica, e senza scopo di lucro, disciplinata dal Codice Civile, dalle leggi in materia nonché dal presente Statuto. Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10, comma 1 lett. i) del D.Lgs.4 Dicembre 1997, n.460. L'Associazione dovrà fare uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

L'Associazione ha la sede legale presso Studio del Carmine - via Alberto Nota, 7 - 10122 Torino. Essa opera direttamente sul territorio nazionale e sui territori locali, sia direttamente, sia per il tramite di sezioni provinciali/territoriali istituite appositamente che sviluppano la loro operatività nell'ambito territoriale e saranno affiliate alla sede nazionale. Potranno essere aperte sedi e succursali su specifiche delibere del Consiglio Direttivo sul tutto il territorio nazionale.

Carattere dell'Associazione

Art. 2. L'Associazione "AAPRA" Onlus opera a tutela e interesse del malato, del paziente reumatico autoimmune, dall'età pediatrica in poi, che di seguito, per semplicità, sarà menzionato "il malato" e per il perseguimento in via esclusiva di finalità di solidarietà sociale, svolgendo le attività indicate nel successivo art. 4 e quelle a esse direttamente connesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5 del DLgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Durata dell'Associazione

Art.3. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. Essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Sociale Generale, approvata da almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e secondo le regole previste dal successivo articolo che definisce tempi e modi.

Scopi e attività dell'Associazione

Art. 4. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 lettere a) e b), "AAPRA" Onlus, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, promuove e svolge le proprie attività: pone al centro il malato reumatico e autoimmune con lo scopo di tutelarne i diritti sociali, civili, alla salute e alle cure; organizza e sostiene eventi e incontri di formazione, aggiornamento, approfondimento sulle tematiche attinenti, delle tecniche scientifiche e mediche di cura e gestione della patologia.

In particolare, l'Associazione esercita le seguenti attività dirette ad arrecare in generale benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati a causa di condizione fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari:

1. promuove iniziative rivolte alla tutela dei diritti sociali, giuridici e alle cure de "il malato", e di tutti gli strumenti attivi e passivi che contribuiscono a incrementare il benessere psicofisico dei malati e dei loro parenti;
2. stimola le strutture di cura, territoriali e ospedaliere a costituire équipe di medici e paramedici presso le quali il paziente può usufruire della consulenza totale necessaria senza peregrinare da un ospedale all'altro;
3. promuove atti e convegni, ricerche e studi multidisciplinari a carattere sanitario, medico, psicologico, economico, sociologico, ecc. per migliorare l'informazione sulle malattie reumatiche e

Rosalba Gecchi

ONLUS

1. Umberto Pozzani

Roberto Aguiaro

[Handwritten signature]

autoimmuni nelle varie eccezioni nei confronti della popolazione, e dar risalto alla prevenzione (limitando così costi futuri a carico del sistema sociale e familiare), il tutto finalizzato a reperire elementi di conoscenza utili per incrementare il benessere psicofisico dei malati e dei loro parenti, verso una cultura e un'etica di prossimità e presa in carico collettiva che abbia al centro "il malato"; individua tutte le forme possibili di previdenza, sostegno e risarcimento economico per i malati, interessando gli Enti nazionali e locali preposti a tale ruolo;

4. promuove azioni necessarie presso gli Enti strutturati responsabili della Sanità, sia essi Nazionali sia locali, affinché vengano prese in carico tavoli di confronto per una migliore ricerca scientifica, all'ottenimento di cure più efficaci, anche in riferimento alle complicità correlate che richiedono necessariamente la restrizione dei tempi di attesa per le prime visite e quelle di routine;
5. mantiene il confronto, partecipando ai tavoli, tra Associazione, case farmaceutiche, Enti e strutture sanitarie sulle proposte innovative e di ricerca, sulla ragione dei costi, dei benefici e dei rischi del farmaco e sulle linee dei piani terapeutici adottabili;
6. promuove e collabora con le università, con le strutture ospedaliere, i centri di ricerca, le Istituzioni e le Società Scientifiche allo scopo di potenziare la prevenzione delle complicità, la cura e lo studio delle malattie reumatiche;
7. promuove e richiede maggiore trasparenza nel rapporto medico-paziente-famiglia sempre a tutela e a vantaggio del "malato".
8. promuove a vari livelli sanitari, nazionali e territoriali un'impronta etica e bioetica a favore del "malato" che ha maggiori necessità di trattamento sanitario derivanti dal proprio credo o dalla propria ideologia. Quindi attività di figure professionali sanitarie improntate all'esercizio medico e sanitario di azioni e attività scientifiche e operative a carattere etico e bioetico;
9. collabora con le autorità politico-amministrative all'esecuzione di indagini epidemiologiche atte a evidenziare la rilevanza e l'incidenza sociale delle affezioni della malattia al fine di proporre possibili strategie d'intervento alle cure e al benessere psicofisico;
10. promuove ogni iniziativa che valga a potenziare e diffondere l'attività "AAPRA" Onlus a livello nazionale e/o territoriale con il riconoscimento di sedi regionali e locali;
11. svolge compiti istituzionali in stretta collaborazione con altre istituzioni e/o organismi similari; istituisce a livello nazionale e regionale gruppi di studio per la promozione della lotta alle diverse patologie reumatiche e autoimmuni a supporto di Enti e Strutture affini.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, è fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle comprese negli ambiti della tutela dei diritti civili, sociali e della formazione, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Ai fini del perseguimento degli scopi di cui sopra e dello svolgimento delle attività indicate e di quelle direttamente connesse, l'associazione può, a titolo esemplificativo, possedere e gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili o immobili, nonché stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, addivenire all'acquisizione e/o alla costituzione di quote societarie, nei limiti della loro statica gestione previsti per le emanazioni ONLUS. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente verranno disciplinati da un Regolamento Interno che sarà redatto ed approvato da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Soci ordinari

Art. 5. Possono acquisire la qualifica di soci "AAPRA" Onlus tutti i cittadini affetti da patologie reumatiche e autoimmuni, loro famigliari e comunque tutte le persone che abbiano interesse alle problematiche delle persone affette da tali patologie.

L'adesione avverrà mediante presentazione di domanda da parte dell'interessato su apposita modulistica. La domanda di adesione dovrà essere corredata da specifici documenti:

1. Modulo di adesione necessariamente compilato nei vari campi
2. Fotocopia di documento di identità in corso di validità
3. Autorizzazione e sottoscrizione del modulo riservato al trattamento dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
4. Visione o copia dell'attestato di pagamento della quota sociale

Rosalba Gude

DM 15 LW

2 Maria Dopina

Roberta Aguirre

Rappresentatività

Art. 6. Ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, "AAPRA" Onlus presume una dottrina omogenea del rapporto associativo e delle regole associative volte a assicurare l'effettività del rapporto, scartando esplicitamente la provvisorietà della presenza all'azione e alla vita associativa, prevedendo per gli associati e i partecipanti maggiorenni il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Ogni Associato, quindi potrà partecipare personalmente alla vita dell'Associazione attuando i poteri ad esso attribuiti. Al fine di favorire lo svolgimento e l'andamento dell'attività assembleare, ogni socio potrà farsi rappresentare da un delegato (mediante delega espressamente sottoscritta dal Socio). Ogni associato potrà rappresentare mediante delega conferitagli, due soci.

Categoria dei soci

Art. 7. I Soci dell'Associazione sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) **Soci ordinari:** Sono soci ordinari tutti i cittadini che ne abbiano fatta espressa richiesta.
- b) **Soci sostenitori:** Sono soci sostenitori tutte le persone fisiche, gli enti e società, che condividano gli scopi e le finalità di "AAPRA" Onlus e contribuiscano in vario modo al raggiungimento delle stesse. La qualifica di socio sostenitore è conferita dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. Essi trovano iscrizione in un'apposita sezione del Libro Soci. I soci sostenitori partecipano ai lavori dell'Assemblea con parere consultivo e senza diritto di voto.
- c) **Soci onorari:** Sono soci onorari tutti coloro che, persone fisiche ed enti, si siano particolarmente distinti nella ricerca e lotta alle malattie reumatiche autoimmuni, che condividano gli scopi umanitari, filantropiche e sociali dell'Associazione. La qualifica di socio onorario è conferita dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. Essi saranno registrati in un'apposita sezione del Libro Soci.
I soci onorari partecipano all'Assemblea Nazionale con parere consultivo e senza diritto di voto.
- d) **Soci emeriti:** sono soci emeriti tutti coloro che hanno ricoperto cariche elettive all'interno dell'associazione e a fine mandato. La qualifica di socio onorario è conferita dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. Essi saranno registrati in un'apposita sezione del Libro Soci.
I soci emeriti partecipano all'Assemblea Nazionale con parere consultivo e senza diritto di voto.

Diritti e doveri dei soci

Art. 8. I Soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale pari ad € 10 (dieci). La quota associativa non ha valore patrimoniale; il suo importo viene deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e non è soggetta a rivalutazione. I versamenti, quote, lasciti, contributi annuali e/o una tantum effettuati dai soci a qualunque titolo sono volontari e restano conferiti a titolo definitivo dall'Associazione senza impegno di restituzione da parte di quest'ultima ad alcun titolo o causale.

Ogni versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. La quota associativa deve essere versata entro 15 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio. Ogni socio ha il diritto di partecipare alle Assemblee. I Soci ordinari hanno diritto di votare (un voto per ciascun socio ordinario) direttamente o per delega secondo le modalità previste dallo Statuto solo se sono in regola con il pagamento della quota annuale. Hanno diritto di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e di partecipare alle attività promosse dall'Associazione. Ogni socio ha il diritto di usufruire dei servizi dell'Associazione. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri. I rapporti tra i soci saranno definiti da apposito regolamento.

Rosalba Gude
RM (2)

3
Wanda Dopiani
Selvina Dopiani

Sanzioni disciplinari

Art. 9. Al socio che non rispetti gli impegni posti dallo statuto, accettati sottoscrivendo la richiesta di ammissione o che comunque si renda responsabile di un qualsiasi comportamento non conforme e/o lesivo alle finalità dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione temporanea dall'esercizio di diritto di socio: tale provvedimento scatterà comunque automaticamente qualora non venga corrisposta la quota associativa deliberata nei termini statutari e, in tal caso, potrà cessare solo dopo che sia stata sanata l'irregolarità anche con il versamento di eventuali penalità deliberate.

d) espulsione

i provvedimenti disciplinari sono deliberati a maggioranza dal Consiglio Direttivo e portati a conoscenza del socio attraverso apposita comunicazione inviata per posta raccomandata o tramite posta elettronica o altro strumento di comunicazione. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

Perdita della qualifica di socio

Art. 10. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto;
- b) per esclusione: perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione o provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- c) per ritardato o mancato pagamento della quota associativa oltre un anno;
- d) per estinzione dell'associazione.

Per i punti b) e c) la perdita della qualifica di socio avrà effetto dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo.

Organi dell'Associazione

Art. 11. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Generale;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vicepresidente;
- e) Il Segretario;
- f) Il Tesoriere;
- g) Il Comitato Tecnico Scientifico (se istituito)
- h) Il Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito)
- i) Il Collegio dei Probiviri (se istituito)

Ad eccezione del collegio dei Revisori dei Conti, il cui incarico potrà essere anche a titolo oneroso qualora non accettato a titolo di volontariato, tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione per coloro che ricoprono cariche istituzionali.

Assemblea Generale

Art. 12. L'Assemblea Sociale è l'organo sovrano deliberante dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative. Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i soci onorari e sostenitori. È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio, il quale potrà essere rappresentante al massimo di due deleghe.

Convocazione dell'Assemblea

Art. 13. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio ed in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dalla metà più uno dei soci ordinari.

Rosalba Fude
O.M.S. W

4

Absence Dofia
Solvetra Dofia

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante Avviso di Convocazione, spedito a mezzo posta, fax, e-mail, la convocazione potrà essere affissa all'interno della sede, oppure su pubblicazione in rete sul sito web dell'associazione dovrà essere comunicata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'Avviso di Convocazione deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci.

In seconda convocazione, da tenersi almeno 12 (dodici) ore dopo la prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione delibera con il voto espresso da almeno il 50% più uno degli iscritti e seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, l'Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di decadenza, a cura del Presidente uscente o, in difetto, da altro Consigliere anziano uscente o dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Collegio dei Proibiviri, se istituiti.

L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci.

In seconda convocazione, da tenersi almeno 12 (ore) ore dopo la prima convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno il 50% più uno del totale dei soci aventi diritto al voto presenti.

Compiti dell'Assemblea Sociale Ordinaria

Art. 14. L'Assemblea sociale ordinaria ha i seguenti compiti:

- Nominare il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei componenti.
- Revocare il Consiglio Direttivo per giusta causa
- Approvare il Bilancio annuale ed il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio Direttivo
- Determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione
- Approvare la relazione annuale sulle attività
- Approvare i verbali delle proprie sedute
- Eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti fissandone eventualmente i compensi (se istituito)
- Eleggere il collegio dei Proibiviri (se istituito)
- Approvare la nomina dei facenti parte al Comitato Tecnico Scientifico
- Approvare l'importo annuale della quota associativa
- conferire la qualifica di Socio Onorario, Socio Emerito e la qualifica di Socio Sostenitore.

Compiti dell'Assemblea Straordinaria

Art. 15. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento, trasformazione, scissione, fusione o altra operazione straordinaria dell'Associazione con il voto favorevole di almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto.

Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è presieduta dal Presidente di "AAPRA" Onlus, coadiuvato dal Segretario dell'Associazione o da un segretario eletto tra i presenti dal Presidente all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea. Il segretario dovrà assistere il Presidente nella verifica del numero degli aventi diritto al voto, della regolare costituzione dell'Assemblea e della rappresentatività dei delegati. Dovrà inoltre redigere il verbale della seduta.

È fatta salva la possibilità del Presidente, qualora ritenuto necessario, di avvalersi di un Notaio per la redazione del verbale dell'Assemblea.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazioni della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Oltre alla partecipazione diretta dell'Associato, l'assemblea può tenersi con collegamenti dislocati in più luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

L'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Sarà necessario che:

Rosalba Fucchi
RMS GW

5

Uscita Dopiana
Solvetrider Dopiana

-sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sui punti posti all'ordine del giorno;

-vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Nel caso in cui in corso di assemblea venisse interrotto il collegamento, la riunione verrà sospesa e saranno considerate valide le deliberazioni assunte sino al momento della sospensione, salvo che le stesse debbano ritenersi connesse alle deliberazioni non ancora assunte.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

Si procederà con voto segreto in caso di elezioni degli organi associativi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Consiglio Direttivo

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. È composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri eletti democraticamente dall'Assemblea Ordinaria in sede di riunione per l'approvazione del bilancio e scelti da questa, previa fissazione del numero dei componenti, tra i soci ordinari in regola col pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo ed i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.


Compiti del Consiglio Direttivo

Art. 18. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci. Compete al Consiglio Direttivo:

- convocare l'Assemblea per il tramite del Presidente;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- eleggere un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere, scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso durante la prima seduta dopo il suo insediamento;
- proporre la sfiducia del Presidente per giusta causa;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- adottare il bilancio e predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- elaborare il documento di programmazione economica ed il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea medesima;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- ratificare i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi altra questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e/o finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- verificare l'aggiornamento del Libro dei soci anche per il tramite del Segretario dell'Associazione, accertando la persistenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio e prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- proporre all'Assemblea l'attribuzione delle qualifiche di "Soci Onorari" e "Soci Sostenitori";

Rosalba Fudde
Rosalba Fudde

6
Claudia Doplia
Roberto Spolano



- deliberare sulla collaborazione e/o partecipazione dell'Associazione con Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere altri eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- proporre le sanzioni disciplinari;
- delegare ad uno o più Consiglieri, o a procuratori esterni, parte dei propri poteri sia in via transitoria che permanente;
- assumere e licenziare personale dipendente, a progetto, collaboratori occasionali e formalizzare ogni altro tipo di contratto di consulenza e servizio;
- proporre all'Assemblea Generale l'importo della quota associativa annuale da versare da parte dei Soci, nonché richieste di contribuzioni straordinarie alle spese annuali da parte dei Soci.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dallo Statuto sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Vicepresidente, un Segretario, e un Tesoriere. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più consiglieri, in numero comunque inferiore alla metà dei componenti del Consiglio Direttivo, a questi subentreranno in via transitoria fino a scadenza mandato persone soci cooptati al massimo di 2 membri del Consiglio Direttivo. Per un numero superiore di indirà un'assemblea Soci per la ricostituzione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Chi subentra a titolo del consigliere cessato ne eredita la maturità di carica durando pertanto fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo di cui faceva parte il consigliere sostituito. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo comportano in ogni caso la decadenza dell'intero consiglio.

Durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni o tra la decadenza e la nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio Direttivo resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Il Consigliere assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Verranno in ogni caso applicate ai Consiglieri le norme del Codice Civile previste per gli enti commerciali in materia di "conflitto di interessi degli amministratori".

Riunioni del Consiglio Direttivo


Art. 20. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso, inviato via lettera, fax o per posta elettronica, o altro strumento informatico-telematico, multimediale o social, almeno tre giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o per posta telematica, strumenti multimediali o social senza il rispetto del termine sopradetto.

È in ogni caso valida la riunione del Consiglio Direttivo – sia pure priva delle formalità della convocazione - qualora vi partecipino tutti i Consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno due volte l'anno per l'adozione del Bilancio e per la predisposizione del documento di programmazione economica; si raduna inoltre ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente che per richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri. La richiesta dei consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro i termini e con le modalità di cui sopra. Le adunanze del Consiglio Direttivo possono anche tenersi in tele-audio, videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Consigliere designato dai presenti. Immediatamente al termine della riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato dal Consiglio medesimo. Se la riunione si è svolta in tele-audio, videoconferenza, il verbale potrà essere approvato dai Consiglieri anche via mail, telefono o fax.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei

Rosalba Gude


7

Alcanta Dapina






presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari attenendosi esclusivamente al verbale. I Presidenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora eletti e incaricati, possono essere invitati dal Presidente alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo alle sue riunioni professionisti, tecnici o persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Ufficio di Presidenza

Art. 21. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere. In caso di dimissioni o decesso dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, questi dovranno necessariamente essere rieletti anche mediante cooptazione e deliberazione a maggioranza del Consiglio Direttivo.

L'Ufficio di presidenza si riunisce ogni qual volta venga richiesto da parte del Presidente o da uno dei suoi componenti ed è validamente costituito con un minimo di tre componenti.

Le riunioni potranno essere svolte sia con la presenza fisica dei componenti che mediante conferenza telefonica, video conferenza o altri sistemi telematici.

Presidente

Art. 22. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri nella seduta di insediamento, con la maggioranza dei voti dei presenti.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'"AAPRA" Onlus e la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Egli verrà sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente ogniqualvolta si renderà necessario.

Qualora il Presidente divenisse permanentemente indisponibile, il Vicepresidente lo sostituirà in ogni sua funzione.

Spetta al Presidente, a titolo esemplificativo:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
 - convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
 - provvedere alla "verifica poteri" all'inizio di ciascuna seduta assembleare;
 - provvedere alla nomina della "commissione degli scrutatori" qualora richiesta una votazione assembleare a scrutinio segreto;
 - sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
 - esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'"AAPRA" Onlus;
 - nominare procuratori precisandone i poteri;
 - sottoscrivere, unitamente al Segretario, i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e dell'Ufficio di presidenza;
 - curare l'amministrazione e la gestione ordinaria dell'associazione con facoltà di aprire conti correnti bancari, trarre assegni, effettuare prelievi ed erogare le somme di cui dispone l'associazione per i fini sociali.
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo che deve tenersi entro il termine improrogabile di 30 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Il Presidente ha accesso, a firma disgiunta dal Tesoriere, al/ai conto/i corrente/i bancari intestati all'Associazione. L'apertura e/o la chiusura di conti e/o depositi dovrà essere deliberata

dall'Ufficio di Presidenza ed attuata dal Presidente e/o dal Tesoriere. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Rosalba Fude

8

MKS WW

Uberto D'Alba
Roberto Agnino

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Vicepresidente

Art. 23. Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento, con la maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. Il Vicepresidente dura in carica tre anni. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le funzioni, ricoprendone le funzioni in caso di indisponibilità.

Segretario

Art. 24. Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento, a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. Il Segretario dura in carica tre anni. Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dall'Ufficio di Presidenza o dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve le direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige su appositi libri i verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra gli associati.

Tesoriere

Art. 25. Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento, a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. Il Tesoriere dura in carica tre anni. Il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione economico finanziaria dell'Associazione e nello specifico, anche incaricando un professionista esterno all'Associazione, cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il Bilancio corredato dei documenti previsti in materia. Il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione economica e finanziaria dell'Associazione e predispone i dati per il Bilancio ed i rendiconti economici. Il Tesoriere ha accesso, a firma disgiunta dal Presidente, al/ai conto/i corrente bancari intestati all'Associazione per importi non superiori a cinquecento euro, oltre i quali occorre anche la firma del Presidente. L'apertura e/o la chiusura di conti e/o depositi dovrà essere deliberata dall'Ufficio di Presidenza ed attuata dal Presidente e/o dal Tesoriere.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 26. Nei casi in cui è obbligatorio per legge od ove l'Assemblea lo delibera, l'Associazione è controllata da un collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi, anche non soci. Il collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio interno il suo Presidente.

L'Assemblea che nomina il collegio dei Revisori dei Conti determina, altresì, il compenso loro spettante qualora la carica sia assunta a titolo oneroso e non volontaristico.

I Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo legale dei conti dell'Associazione. Il collegio dei Revisori dei Conti si riunisce ogniqualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per la relazione sul Bilancio da sottoporre all'Assemblea. Qualora sia necessario, il collegio dei Revisori dei Conti vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'incarico di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Delle proprie riunioni, il collegio dei Revisori dei Conti redige apposito verbale.

Collegio dei Provisori

Art. 27. Il Collegio dei Provisori è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di:

- Interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- Emettere, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi

Rosalba Judice
M. M. M.

9

Wanda Delfino
Sabina Squitieri

dirigenti;

- dirimere le controversie insorte tra singoli soci e tra soci ed Associazione

Il Collegio dei Probiviri delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono scritte e motivate e sono da considerarsi inappellabili.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dell'incarico di un membro effettivo. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

Qualora sia necessario il Collegio dei Probiviri vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Comitato Tecnico Scientifico

Art. 28. Natura del Comitato Tecnico Scientifico. Il Comitato Tecnico Scientifico, di seguito denominato CTS, è l'organismo propositivo e di consulenza dell'AAPRA Onlus. Esprime pareri in merito a quanto indicato dall'art. 4. Esso agisce in stretta collaborazione con gli altri organi dell'AAPRA Onlus.

- Composizione e nomina del CTS: Il CTS è composto da n. 3 membri di diritto e da membri rappresentativi.

- Sono membri di diritto : il Presidente, il vice-Presidente e il Tesoriere dell'AAPRA Onlus ;

- Sono membri rappresentativi del CTS:

- "Esperti" del settore medico, scientifico, tecnologico, legale, etico e bioetico, della comunicazione e tutte quelle figure professionali che posso concorrere alle azioni di interesse e sviluppo dell'AAPRA Onlus

- Il CTS, sarà regolamentato da apposito documento che dovrà essere accettato e sottoscritto dai facenti parte del CTS e posto a conoscenza dell'Assemblea dei Soci di AAPRA Onlus.

Patrimonio dell'Associazione

Art. 29. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale. L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'impiego delle seguenti fonti:

- quote associative;
- rendite patrimoniali;
- contributi da persone fisiche e/o giuridiche sia pubbliche che private e da altri enti;
- proventi, erogazioni liberali, lasciti e donazioni non destinate ad incrementare il patrimonio;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, convegni, mostre e mercati artigianali, attività editoriali e divulgative ed in genere da tutte le attività svolte per il perseguimento dei fini istituzionali e da quelle attività, direttamente connesse nonché accessorie in quanto integrative delle attività statutarie istituzionali;
- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- finanziamenti ed ogni altro tipo di entrata.

Destinazione degli avanzi di gestione

Art. 30. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6

Rosolba Fucchi
Dott. M. M.

10

Monica D'Alfonso
Sobrieta Squ'Lisa

dell'articolo 10 del decreto legislativo 460/97 inerente le "operazioni considerate in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione".

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

all'Associazione è fatto obbligo impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

L'eventuale perdita della specificità fiscale ONLUS dell'Associazione, comporterà l'obbligatorio conferimento del patrimonio "agevolato" (da intendersi quale patrimonio la cui generazione ha beneficiato delle agevolazioni fiscali connesse all'acronimo ONLUS) ad altre ONLUS aventi scopi analoghi, affini o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23.12.96 n°662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Bilancio

Art. 31. L'esercizio sociale, periodo di gestione, inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre del medesimo. Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10, comma 1 lett. g) del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l'Associazione ha l'obbligo di redigere il Bilancio annuale.

L'Associazione, in relazione all'attività complessivamente svolta, è tenuta a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. Detto documento viene denominato "Bilancio".

Il Consiglio Direttivo adotta il Bilancio, predisposto sotto la responsabilità del Tesoriere, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di necessità il Consiglio Direttivo può deliberare uno spostamento dei termini sopra previsti nel limite massimo di mesi due.

Il Bilancio e il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio Direttivo e corredato dall'eventuale relazione di revisione legale dei conti, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato ed inviato almeno 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea al collegio dei Revisori dei Conti affinché questo possa redigere la propria relazione di revisione.

Assicurazione

Art. 32. A tutela e a favore dei componenti del Consiglio Direttivo, dei soci volontari operativi, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei probiviri, l'Associazione dovrà stipulare idonea assicurazione contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento della loro attività nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio di tale attività. Idonea Assicurazione potrà essere stipulata dall'Associazione a favore dei partecipanti all'Assemblea Generale in occasione della stessa.

Scioglimento

Art. 33. L'Associazione potrà sciogliersi mediante il deliberato dell'Assemblea, riunita in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno il 50% degli aventi diritto di voto, così come risultanti dal libro soci alla data di deliberazione.

Nel corso della medesima seduta, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, che si occuperanno della liquidazione dell'Associazione, sostituendosi ai Consiglieri nella gestione ordinaria e straordinaria della vita associativa.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10, comma 1 lett. f) del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l'eventuale eccedenza attiva del patrimonio associativo in sede di scioglimento e/o liquidazione e per qualunque altra causa, verrà devoluto ad altre ONLUS aventi scopi analoghi, affini o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23.12.96 n°662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola Compromissoria

Art. 34. Qualora infruttuosamente esperita dinnanzi al Collegio dei Probiviri, qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà sottoposta ad tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento di conciliazione della Camera di

Rosalba Guida
D.M. G.W.

11

Uscita Dapina
Silvia Capone

Commercio del capoluogo di provincia competente per la sede dell'Associazione. Qualora non si pervenga ad un accordo in sede di conciliazione circa la controversia, questa, a patto che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro terzo che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Norme di rinvio

Art. 35. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme previste dal Codice Civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Norme transitorie

Art. 36. Dalla data di registrazione del presente Statuto le cariche sociali verranno assegnate ai membri costituenti l'Associazione in via provvisoria, fino alla convocazione della prima Assemblea Generale dei Soci, da tenersi entro il 30 Aprile 2019.

Gianni Corry
Giannini Dorso
Rosalba Mudo

[Signature]

Anna Dogliani

Salvatore Agostino

Roberto



15 OTT. 2018